

www.comieco.org

**CONVENZIONE PER IL RECUPERO ENERGETICO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI A BASE
CELLULOSICA IN IMPIANTI DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE ALTERNATIVO**

Tra:

COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, con sede in Milano Via Vittor Pisani 10, C.F. 97207800158 e P.IVA 12303950153, in persona del Dott. Carlo Montalbetti, nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, qui di seguito denominato

Consorzio di Filiera

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, iscritto al registro Imprese di _____ al n. _____, REA _____ Codice Fiscale n. _____, in persona del Sig. _____, nella sua qualità di _____, munito degli opportuni poteri, qui di seguito denominato

Gestore

PREMESSO CHE

a) Il Consorzio di Filiera, ai sensi degli artt. 37, 38 e 40 del Decreto Legislativo 22/97 e successive integrazioni e modifiche, ha il compito di conseguire gli obiettivi di recupero dei rifiuti di imballaggi a base cellulosica ivi previsti e come definiti all'interno del Programma Generale di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio predisposto da CONAI sulla base anche del Piano Specifico di Prevenzione elaborato dal Consorzio di Filiera;

b) Il decreto legislativo 22/97 e successive integrazioni e modifiche definisce all'art.35 comma 1 lettera m) il recupero di energia come l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

www.comieco.org

- c) ANCI e CONAI hanno sottoscritto in data 8.7.99 l'Accordo di Programma Quadro (nel seguito Accordo Quadro) per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 41 comma 3 del decreto legislativo 22/97 e successive integrazioni e modifiche;
- d) ANCI, CONAI, FEDERAMBIENTE e ASSOAMBIENTE hanno sottoscritto in data 13.10.99 l'Allegato Tecnico per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio (nel seguito Allegato Tecnico), in attuazione dell'Accordo Quadro. L'art. 2.C dell'Allegato Tecnico prevede che il limite massimo delle quantità da avviare a recupero energetico per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio siano determinate dai quantitativi indicati nei Piani Specifici di Prevenzione dei relativi Consorzi di Filiera. È fatta peraltro salva la facoltà del Consorzio di Filiera di riconoscere quantitativi maggiori.
- e) ANCI, CONAI, FEDERAMBIENTE e ASSOAMBIENTE hanno altresì sottoscritto, ad integrazione dell'Allegato Tecnico di cui al precedente punto d), l'Allegato 1 B in data 23.07.01. La presente Convenzione ha dunque per oggetto il CDR regolamentato dal D.M. 5/2/'98, nonché la frazione secca proveniente da impianti di valorizzazione di RU e rifiuti speciali assimilati, destinati a recupero energetico, di seguito indicati come combustibili alternativi.
- f) Il Gestore esercisce un impianto di produzione di combustibile alternativo derivato dai rifiuti avviato a recupero di energia sito in, Via, autorizzazione n° del della Regione conforme alle indicazioni di legge.
- g) Il Gestore ha prodotto una scheda tecnico-informativa dell'impianto che, tra altri, include dati su tecnologia, n° linee, capacità, anno avviamento/revamping, impianti di destinazione del materiale prodotto e termovalorizzato. Tale scheda costituisce il sub Allegato 1 alla presente convenzione.
- h) Il Consorzio di Filiera ed il Gestore stipulano la presente convenzione in attuazione delle finalità del Decreto Legislativo 22/97 e successive integrazioni e modifiche, e nell'ambito dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico.

www.comieco.org

i) Il Gestore è tenuto, mediante idonea comunicazione, a rendere noti i contenuti della presente convenzione ai Comuni sul territorio dai quali provengono i rifiuti urbani trattati nell'impianto del Gestore stesso. Il Gestore è tenuto, inoltre, a comunicare annualmente a tali Comuni, entro il mese di febbraio, i corrispettivi fatturati in esecuzione della presente convenzione a fronte dei rifiuti urbani raccolti nel territorio di ciascun Comune. Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate in copia al Consorzio di Filiera.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

INVIO DELLE DICHIARAZIONI

Il Gestore è tenuto a compilare e trasmettere al Consorzio di Filiera una dichiarazione redatta conformemente al fac-simile sub Allegato 2, relativa alla quantità di combustibile alternativo prodotto da rifiuti urbani ed effettivamente recuperata energeticamente nel corso di ciascun trimestre solare, ed ai rifiuti di imballaggi a base cellulosica ivi contenuti, determinati mediante l'applicazione dell'indice di riferimento, determinato come da successivo art. 3.

Le quantità dichiarate di combustibile alternativo dovranno essere al netto di eventuali quantità di rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e/o riciclo conferiti dal Consorzio di Filiera o da terzi su indicazione del Consorzio di Filiera ai sensi del successivo art. 4.

La dichiarazione dovrà riportare, oltre al timbro del gestore e alla firma del responsabile dell'unità di produzione del Combustibile Alternativo, anche il timbro dell'impianto presso cui il Combustibile Alternativo viene avviato a recupero, nonché la firma del relativo responsabile.

www.comieco.org

Le quantità di Combustibile Alternativo saranno, inoltre, al netto di eventuali quantità di Combustibile Alternativo prodotto da terzi.

Tale dichiarazione dovrà essere inviata dal Gestore al Consorzio di Filiera entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento, a pena di decadenza del diritto di percepire il relativo corrispettivo.

Il Gestore è tenuto inoltre a compilare e trasmettere al Consorzio di Filiera entro il mese di gennaio di ciascun anno solare una dichiarazione annuale, redatta conformemente al fac-simile sub Allegato 3 indicante, a consuntivo, i quantitativi di rifiuti urbani trattati per Comune conferente.

Il Consorzio di Filiera si riserva, comunque, la facoltà di audit, in ogni momento e senza preavviso, relativamente alle dichiarazioni di cui sopra, direttamente o avvalendosi della collaborazione di Istituti, Società e Enti terzi specializzati.

Qualora il Consorzio di Filiera si avvalga di tale facoltà, il Gestore garantirà al Consorzio di Filiera stesso e/o ai terzi da questo incaricati il libero accesso agli impianti ed a tutta la documentazione idonea a verificare la veridicità delle dichiarazioni.

ART. 3

ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Il Consorzio di Filiera, congiuntamente a Conai e/o ai Consorzi di Filiera che hanno stipulato convenzione per il recupero energetico con il Gestore, è tenuto, ai fini della determinazione della quantità di rifiuti di imballaggio a base cellulosica effettivamente recuperati, ad effettuare, a proprie spese, almeno una volta ogni anno solare, tramite terzi qualificati scelti a suo insindacabile giudizio, un accertamento tramite analisi merceologiche.

Qualora le Parti convengano sull'opportunità di effettuare un'ulteriore analisi, le relative spese verranno suddivise fra il Consorzio di Filiera ed il Gestore in parti uguali.

www.comieco.org

Eventuali analisi successive alla prima effettuate su richiesta di una sola delle Parti saranno effettuate a spese di questa.

In ogni caso, tutte le analisi verranno effettuate, a cura del Conai e del Consorzio di Filiera, in contraddittorio fra le Parti secondo le modalità descritte nel sub Allegato 4.

Le analisi merceologiche e le successive elaborazioni, attraverso le modalità descritte nel citato sub Allegato 4, porteranno all'individuazione dell'indice di riferimento ovvero della quantità percentuale di rifiuti di imballaggio a base cellulosica presenti nel combustibile alternativo avviato a recupero energetico.

Al fine dell'esecuzione delle analisi, il Gestore garantisce al Consorzio di Filiera e al CONAI e/o agli altri Consorzi di Filiera, ed ai terzi da questi prescelti l'accesso agli impianti e, a proprie spese, il supporto operativo e logistico necessario per l'effettuazione delle analisi stesse.

Il valore percentuale determinato dall'analisi merceologica varrà a determinare l'indice di riferimento applicabile al trimestre nel corso del quale verrà eseguita l'analisi ed ai trimestri successivi sino all'esecuzione di nuova analisi merceologica.

Qualora nel corso di uno stesso trimestre venissero eseguite più analisi, si terrà conto del dato medio.

Sino all'individuazione dell'indice di riferimento risultante dall'accertamento di cui sopra viene assunto l'indice di riferimento del 13,33 %.

ART. 4

RECUPERO DEI RESIDUI DI SELEZIONE E/O RICICLO

Ai sensi del punto m) dell'Allegato Tecnico 1B, il Gestore è tenuto a ritirare e ad avviare a recupero, nei limiti quantitativi precisati nell'Allegato Tecnico stesso, la frazione residua dall'operazione di selezione e/o riciclo, effettuata negli impianti, anche gestiti da terzi, indicati dal Consorzio di Filiera.

www.comieco.org

Il quantitativo dei residui di selezione e/o riciclo che potranno essere conferiti al Gestore dagli impianti indicati dal Consorzio di Filiera come competenza di ciascun trimestre di validità della presente convenzione, sarà pari al 10% delle quantità addebitate dal Gestore al Consorzio di Filiera ai sensi del successivo art. 6 come competenza del trimestre precedente.

Tale percentuale verrà sottoposta a verifica annuale da parte del Comitato di verifica, di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro.

Il conferimento avverrà con le modalità riportate nel sub Allegato 5.

Fermo restando quanto previsto al successivo art.5, per il caso in cui il Gestore non adempia i propri obblighi di ritiro, qualora nel corso di ciascun trimestre di validità della presente convenzione i residui dovessero essere conferiti da parte del Consorzio di Filiera per quantità inferiori al quantitativo come sopra determinato, le quantità non conferite potranno essere conferite nei trimestri successivi. Le quantità eventualmente non conferite da parte del Consorzio di Filiera alla data di scadenza della presente convenzione, potranno essere conferite entro i tre anni successivi alla scadenza.

Con riferimento all'anno 2001, tenuto conto che il Gestore, relativamente al servizio di recupero dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica contenuti nel combustibile alternativo ha addebitato e/o addebiterà al Consorzio di Filiera il corrispettivo spettante per le quantità effettivamente recuperate, il Gestore stesso è tenuto a ritirare e ad avviare a recupero residui di selezione e/o riciclo per un quantitativo pari al 10% di tali quantità. Le Parti, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederanno concordemente a programmare i conferimenti di tali quantità.

Qualora il Gestore non sia disponibile a concordare il programma di conferimenti ovvero non provveda a rispettare la programmazione concordata, il corrispettivo relativo alle prestazioni di competenza del periodo 2001, verrà diminuito ai sensi del successivo art. 5.

www.comieco.org

In considerazione dello stato di incertezza sulla classificazione degli scarti di selezione da utilizzare nella produzione di CDR e della necessità di verificare operativamente l'intero ciclo di produzione del CDR stesso, per i soli impianti che producono CDR a norma del D.M. 5/2/'98, in caso di limitazioni normative documentate, è sospeso l'obbligo di ritiro della frazione di cui al presente articolo. Inoltre, il gestore si impegna ad attenersi a quanto verrà concordato tra le parti sottoscrittrici dell'Allegato 1B di cui in premessa.

ART. 5

CORRISPETTIVO

A fronte dei servizi di recupero energetico dei rifiuti urbani, a fronte dei servizi di ritiro e di recupero energetico dei residui di selezione/riciclo nonché a fronte di tutte le ulteriori prestazioni ed obblighi a carico del Gestore, il Consorzio di Filiera riconoscerà al Gestore stesso un corrispettivo omnicomprensivo decrescente negli anni.

Il corrispettivo è dovuto per le quantità di rifiuti di imballaggio a base cellulosica presenti nella frazione di combustibile alternativo avviata a recupero energetico. Tali quantità saranno definite come da indicazioni presenti nell'Allegato 4.

Qualora il Consorzio di Filiera intenda avvalersi della facoltà di riconoscere quantitativi diversi da quelli inseriti nel proprio Piano Specifico di Prevenzione, tali quantità saranno determinate applicando l'indice di riferimento alle quantità di combustibile alternativo recuperato nel corso del trimestre e derivanti dai rifiuti urbani o speciali assimilati.

Qualora viceversa il Consorzio di Filiera non intenda avvalersi della facoltà di riconoscere quantitativi maggiori rispetto a quelli inseriti nel proprio Piano Specifico di Prevenzione, tali quantità saranno determinate ponderando le quantità di combustibile alternativo prodotto e avviato a recupero da ciascun impianto, sulle quantità complessive prodotte e avviate a recupero in tutti gli impianti di cui

www.comieco.org

all'Allegato B all'Allegato Tecnico e relativi aggiornamenti. In tal caso, l'indice di riferimento varrà unicamente a determinare le quantità massime riconoscibili al Gestore. La suddetta determinazione verrà eseguita secondo le modalità di dettaglio di cui al sub Allegato 6 alla presente convenzione.

Il corrispettivo è pari a:

per l'anno 2001: Lit. 98 + I.V.A. per Kg, pari a 50,61 Euro + I.V.A. per tonnellata;

per l'anno 2002: Lit. 91 + I.V.A. per Kg, pari a 47,00 Euro + I.V.A. per tonnellata;

per l'anno 2003: Lit. 84 + I.V.A. per Kg, pari a 43,38 Euro + I.V.A. per tonnellata.

Qualora il Gestore, per qualsiasi motivo, non provveda ad adempiere o adempia solo parzialmente gli obblighi di cui al precedente art. 4 in tema di ritiro e recupero dei residui di selezione e/o riciclo, i corrispettivi spettanti al Gestore stesso verranno ridotti del 25% rispetto ai corrispettivi sopra elencati.

Tale riduzione verrà ottenuta diminuendo il corrispettivo spettante al Gestore di un importo fisso, per ogni chilogrammo di residui di selezione e/o riciclo non ritirato.

L'importo della riduzione è pari a:

per l'anno 2001: Lit. 245 + I.V.A. per Kg, pari 126,53 Euro + I.V.A. per tonnellata;

per l'anno 2002: Lit. 227 + I.V.A. per Kg, pari 117,24 Euro + I.V.A. per tonnellata;

per l'anno 2003: Lit. 210 + I.V.A. per Kg, pari 108,46 Euro + I.V.A. per tonnellata.

ART. 6

FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione trimestrale di cui all'art. 2, il Consorzio di Filiera, salva comunque la possibilità di esercitare anche successivamente la facoltà di audit, confermerà al Gestore i dati per l'emissione della fattura.

www.comieco.org

Nel caso in cui il Consorzio di Filiera si avvalga della facoltà di riconoscere quantitativi maggiori rispetto a quelli inseriti nel proprio Piano Specifico di Prevenzione, la conferma verrà effettuata con il facsimile sub Allegato 7/A.

Nel caso in cui il Consorzio di Filiera non si avvalga della facoltà di riconoscere quantitativi maggiori rispetto a quelli inseriti nel proprio Piano Specifico di Prevenzione, la conferma verrà effettuata con il facsimile sub Allegato 7/B.

Il Gestore, entro quindici giorni dal ricevimento della conferma di cui sopra, emetterà la fattura relativa al trimestre di riferimento.

Il Consorzio di Filiera è tenuto ad effettuare il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione.

ART. 7.

DURATA - PRESTAZIONI RELATIVE AL 2001

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2003.

Relativamente alle prestazioni di competenza dell'anno 2001 il Gestore ha provveduto e/o provvederà ad emettere fatture a carico del Consorzio di Filiera conformemente a quanto in proposito previsto dall'art. 4 dell'Allegato Tecnico 1B.

Art. 8

RISOLUZIONE

La presente convenzione si intenderà risolta di pieno diritto in caso di modifiche normative che sopprimano il Consorzio di Filiera ovvero che ne modifichino sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di recupero e riciclaggio.

www.comieco.org

Art. 9

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Gli Arbitri decideranno in via irrituale e secondo diritto. L'Arbitrato avrà sede a Milano.

Art. 10

PRIVACY

Ai sensi della legge n. 675/96, Il Consorzio di Filiera informa che: a) i dati del Gestore sono trattati e/o comunicati a terzi (es. banche, operatori, consulenti esterni, etc.) nel rispetto della normativa sopra richiamata, per l'esecuzione della presente convenzione; b) Il Consorzio di Filiera ha nominato Responsabile il Dott. Carlo Montalbetti, domiciliato c/o gli uffici di COMIECO, in caso di nomina di Responsabili esterni, i loro riferimenti saranno reperibili presso la sede del Consorzio di Filiera; c) il Consorzio di Filiera ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96, allegato alla presente convenzione (sub Allegato 8).

ART. 11

ALLEGATI

Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/A, 7/B, 8 formano parte integrante alla presente convenzione.

Milano,

IL CONSORZIO DI FILIERA

IL GESTORE